

Omniter Group SRL michele.scarabello@omniter.it Tel. 0498842717 Cell. 3939702687				Sicurezza Qualità Ambiente ISO 15 D.lgs 81/08 ISO 14001 D.lgs. 231/01 C.P.R. CE UL OHSAS 18001 ISO 9001 R.C.M. B.R.C. Reg. 1223 Rumore Vibrazioni ISO 22716 R.S.P.P. Formazione I.F.S.		NEWS 03/2023 Pagina 1 di 1 RISERVATO	
1	MUD PROROGA TERMINI						
PROROGA AI PRIMI GIORNI DI LUGLIO	Il Decreto della Presidenza del Consiglio che aggiorna la modulistica per il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale è prossimo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il termine per adempiere agli obblighi previsti per gli operatori slitterà così ai primi giorni di luglio. La Presidenza del Consiglio ha infatti comunicato il 3 marzo alla direzione competente del Ministero che il decreto annuale per l'aggiornamento della modulistica MUD è stato trasmesso alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: questa, dunque, potrà avvenire entro il 10 marzo. Da quel momento, gli obblighi degli operatori per la presentazione del nuovo MUD verranno posticipati di ulteriori 120 giorni dalla data di pubblicazione: dunque tra il 4 e il 10 luglio prossimi, in base alla effettiva data di pubblicazione. Nel caso vogliate affidarci la redazione e trasmissione telematica della dichiarazione rifiuti MUD 2023, vi invitiamo a provvedere al riepilogo di quanto prodotto e smaltito nel corso dell'anno 2022, assicurandovi dei quantitativi riportati nel registro di carico/scarico rifiuti, in funzione dei pesi verificati a destino (precisati nelle quarte copie dei formulari di identificazione del rifiuto), per poi contattarci al più presto.						
2	AGGIORNARE SCHEDE DI SICUREZZA						
RICHIEDERE AI FORNITORI LE SCHEDE AGGIORNATE	Ricordiamo che dal 1° gennaio 2023 tutte le Schede di Sicurezza SDS (Safety Data Sheet) devono essere aggiornate al nuovo modello introdotto dal Regolamento UE n.2020/878, che ha modificato l'Allegato II del Regolamento REACH. Il Regolamento REACH impone ai produttori e importatori di prodotti chimici di fornire ai propri clienti una scheda di sicurezza adeguata ed aggiornata per ogni sostanza. L'utilizzatore deve comunque disporre delle schede aggiornate e richiederle al fornitore.						
3	SMART WORKING SICUREZZA GARANTITA						
SORVEGLIANZA ANCHE PER CHI E' IN SMART WORKING	Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato l'interpello n. 1 dell'1 febbraio 2023 si esprime riguardo la nomina del medico competente in relazione ai lavoratori in smart working. In particolare, al fine di garantire adeguate condizioni di salute e sicurezza sul luogo di lavoro anche nei confronti di lavoratori videoterminalisti che operano in smart working e che si trovano, attualmente, a svolgere attività lavorativa presso il proprio domicilio, è possibile, per il datore di lavoro individuare, con una apposita nomina, medici competenti diversi e ulteriori rispetto a quelli già nominati per la sede di assegnazione originaria dei dipendenti.						
4	WHISTLEBLOWING OBBLIGO RISERVATEZZA						
MODALITÀ PUBBLICATE SUL SITO AZIENDALE	Parere favorevole del Garante privacy sullo schema di decreto legislativo che dà attuazione alla direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, la cd. direttiva whistleblowing. Lo schema prescrive che il canale di segnalazione deve garantire la riservatezza assoluta del segnalante, delle persone coinvolte e del contenuto della segnalazione stessa (anche mediante il ricorso alla crittografia). Le segnalazioni possono essere effettuate in forma scritta, anche con modalità informatiche, in forma orale, per telefono o attraverso sistemi di messaggistica vocale, oppure infine mediante un incontro diretto. Le informazioni sulle modalità per effettuare il whistleblowing devono essere pubblicate nel sito internet del datore di lavoro in modo chiaro, visibile e accessibile. Con le stesse modalità e garanzie di riservatezza è inoltre prevista la possibilità di effettuare la segnalazione su di un canale esterno attivato presso l'ANAC in caso di assenza o inefficacia dei canali di segnalazione interna, di timore di ritorsione o pericolo per l'interesse pubblico. Le segnalazioni possono essere conservate solo per il tempo necessario alla loro definizione e comunque per non più di cinque anni a decorrere dalla data di comunicazione dell'esito finale.						
5	231 - FORMA E SOSTANZA						
SERVONO EVIDENZE DI VERIFICHE SOSTANZIALI MODALITÀ ORGANIZZATIVE CONCRETE	La Corte di Cassazione, pronunciandosi in un procedimento per lesioni colpose con violazione della disciplina antinfortunistica, ha affermato che, in tema di responsabilità amministrativa da reato, l'assenza di un modello organizzativo per la sicurezza sul lavoro non è sufficiente a far scattare la condanna e che la colpa di organizzazione deve essere rigorosamente provata, non potendo essere confusa con la colpevolezza della persona fisica a cui è addebitato l'illecito penale. Dunque, ad avviso della Suprema Corte (con la sentenza n. 18413/2022), la mancata adozione e l'inefficace attuazione degli specifici modelli di organizzazione e di gestione, prefigurati dal legislatore rispettivamente agli artt. 6 e 7, d.lgs. 231/2001 e all'art. 30, d.lgs. 81/2008, non può assurgere ad elemento costitutivo della tipicità dell'illecito dell'ente, ma integra una circostanza atta ex lege a dimostrare che sussiste la colpa di organizzazione, la quale va però specificamente provata dall'accusa, mentre l'ente può dare dimostrazione della assenza di tale colpa. Pertanto, l'assenza del modello (o la sua inidoneità/inefficacia) non sono di per sé elementi costitutivi della responsabilità dell'ente, che invece vanno individuati nella relazione organica e teleologica tra la persona fisica responsabile del reato presupposto e la società, la colpa di organizzazione, il reato presupposto e il nesso causale tra gli ultimi due.						
6	NUOVE NORME PER DPI SCARPE						
ATTENZIONE AI PROSSIMI ACQUISTI	Tutte le scarpe antinfortunistiche che saranno immesse sul mercato dopo il 30 marzo 2023 dovranno essere certificate secondo la norma EN ISO 20345:2022. Nonostante ciò, le scarpe antinfortunistiche che sono già presenti sul mercato, e la cui certificazione fa riferimento alla norma precedente, resteranno valide e non dovranno essere certificate nuovamente fino alla data di scadenza della certificazione, anche se successivo al 30 marzo 2023. Per un certo periodo di tempo, saranno disponibili sul mercato sia prodotti certificati secondo la nuova norma che con la vecchia.						
I nostri tecnici possono darVi assistenza sui punti sopra riportati e sui temi D. LGS 231/01 - PRIVACY - RSPP - ISO9001 - ISO14001 - ISO45001 - BRC - IFS - IATF - PERCORSI FORMATIVI - MARCATURA CE - CONTRIBUTI							
GRADIREI ULTERIORI CHIARIMENTI SUI PUNTI: _____ PER INFORMAZIONI PIÙ DETTAGLIATE (barrare la casella di interesse) E INVIARE PER FAX o E-MAIL DITTA: _____ REFERENTE: _____ TEL: _____ E-MAIL: _____							
Trattamento dei dati e Privacy. In riferimento al trattamento dei dati secondo la legislazione vigente, in particolare Reg. UE 679/16 e D.lgs. 196/03, si precisa che i dati riportati nel presente documento saranno trattati esclusivamente per i servizi richiesti dal cliente e dagli interessati con i quali viene in contatto (come indicato nell'informativa al punto 2A). L'interessato può esercitare i diritti di cui agli artt.15-22 del Reg. UE 679/16 comunicando con i riferimenti riportati nella informativa che è disponibile sul sito aziendale. La persona che ci comunica i dati di altri interessati, dichiara di essere autorizzata per tali comunicazioni. Clicca per indicare di NON inviare più la Vostra newsletter.							